

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 12509/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12509 del 2017, proposto da
Sara Di Nicolantonio, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Pellegrini
Quarantotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso n. 57;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi de
L'Aquila, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domiciliario in Roma, alla
via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Laura Pia Ricci, Francesco Scarati non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei:

del provvedimento di non ammissione della ricorrente al corso di laurea in
medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, per l'a.a. 2017/2018, presso

l'Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale; nonché di tutti gli altri atti indicati nel ricorso introduttivo del giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza cautelare della Sezione n. 719/2018 con la quale è stata respinta la domanda cautelare formulata con il ricorso introduttivo;

Vista l'ordinanza n. 1471/2018, con la quale, in accoglimento dell'interposto appello, il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare nei limiti espressamente indicati nella parte motiva;

Ritenuto di disporre l'integrazione del contraddittorio, in vista della trattazione della causa in pubblica udienza, nei confronti di tutti i potenziali controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata.

Considerato che stante la difficoltà di individuare tutti i potenziali controinteressati, possa essere autorizzata la notificazione del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito *web* istituzionale dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti partecipanti alla procedura selettiva di cui trattasi.
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con

essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia in formato digitale del ricorso introduttivo, nonché della presente ordinanza - il testo integrale dei citati atti, in calce ai quali dovrà essere inserito un avviso, contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito *www.giustizia-amministrativa.it* dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'indicazione dei controinteressati e gli avvisi di cui sopra;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e del suddetto avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "*atti di notifica*"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci)

dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla stessa, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, altresì, di acquisire dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca una circostanziata relazione, circa le modalità concrete con cui l'Amministrazione ha dato esecuzione all'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1471/2018.

Ritenuto di disporre la trattazione della causa alla pubblica udienza del 26 settembre 2018.

P.Q.M.

-Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite pubblici proclami;

-Ordina l'incombente istruttorio indicato in parte motiva;

-Rinvia alla pubblica udienza del 26 settembre 2018, ore 12.00.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 19 aprile 2018.

Il Presidente
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO